COMUNE DI PADRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 28/12/2022

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175 e SS.MM. E II.. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2021.

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di Dicembre alle ore 16:00, AULA CONSILIARE, dietro regolare avviso di convocazione , contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
DOTT. MURA ALESSANDRO	SI
MARICA MATTEO SALVATORE	SI
DETTORI GIUSEPPA ANGELA	SI
CONTU DANILO	SI
PIRAS ANGELO	--
DOMINICI SANTO	SI
MANCA ALESSANDRA	--
SERRA ANTONIO	SI
MASCIA ANGELA RITA	SI

Presenti n° 7 Assenti n° 2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DR. CARTA GIANCARLO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO DOTT. MURA ALESSANDRO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il punto 2 all'ordine del giorno della seduta odierna;

Richiamato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Avuto riguardo al piano operativo di razionalizzazione già adottato da questo Comune, ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 03/06/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (*annuale entro il 31 dicembre di ogni anno*) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Visto che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto presente che "*è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014*" (art. 4, c. 6 del T.U.S.P);

Rilevato che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28/09/2017, ha effettuato una revisione

straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

Accertato che le disposizioni del predetto Dlgs n. 175/2016 e ss.mm.ii. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata, come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, redatto secondo le indicazioni fornite dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) ";

Precisato che le quote di partecipazione detenute dal Comune di Padria:

- nella Società Abbanoa Spa, gestore unico del servizio idrico della Regione Sardegna, non possono essere cedute in quanto tale società svolge attività di produzione di servizi di interesse generale di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P, necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo Comune;
- nel GAL LOGUDORO GOCEANO S.C.A R.L., non sono oggetto di razionalizzazione in quanto tale ente è stato costituito in attuazione dell'art. 34 del Regolamento CE n. 1303/2013 – Gruppi d'Azione Locale e, per espressa previsione normativa (art. 4, c. 6 del Dlgs n. 175/2006 e ss.mm.ii.) sussiste apposita deroga per la loro detenzione;
- nell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna non sono oggetto di razionalizzazione in quanto l'EGAS stesso, istituito con L.R. 4 febbraio 2015, n. 4, con proprio comunicato pubblicato nel sito internet istituzionale, ha chiarito che non è una società partecipata bensì un ente con personalità giuridica di diritto pubblico al quale aderiscono obbligatoriamente i Comuni che rientrano nell'ambito territoriale ottimale della Regione Sardegna, titolari di una quota di partecipazione stabilita secondo i criteri dell'art. 4 dello Statuto;

Dato atto che l'approvazione del presente atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., ed art.10, T.U.S.P;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Posto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'eventuale atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Acquisito agli atti, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Ravvisata la propria competenza alla luce delle vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari;

Udita l'illustrazione a cura del sig. Sindaco;

Procedutosi a votazione per alzata di mano, con votazione unanime favorevole dei presenti,

DELIBERA

1. **di fare proprie** le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo che si intendono qui integralmente richiamate e trasposte;
2. **di approvare,** per l'effetto**,** la revisione periodica delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2021, che risulta riportata nella scheda di rilevazione, allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale
3. **di confermare:**
   - la quota di partecipazione nella Società Abbanoa Spa, gestore unico del servizio idrico della Regione Sardegna, in quanto tale società svolge attività di produzione di servizi di interesse generale di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P, necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo Comune;
   - la quota di partecipazione nel GAL LOGUDORO GOCEANO S.C. A R.L., costituito in attuazione dell'art. 34 del Regolamento CE n. 13/2013 – Gruppi d'Azione Locale - che, per espressa previsione normativa (art. 4, co. 6 del Dlgs n. 175/2006 e ss.mm.ii.), può essere

mantenuta;

4. **di precisare** che la quota di partecipazione posseduta dal Comune di Padria nell'EGAS non è stata oggetto di revisione in quanto l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, con proprio comunicato pubblicato nel sito internet istituzionale, ha chiarito che l'EGAS stesso, istituito con L.R. 4 febbraio 2015, n. 4, non è una società partecipata bensì un ente con personalità giuridica di diritto pubblico al quale aderiscono obbligatoriamente i Comuni che rientrano nell'ambito territoriale ottimale della Regione Sardegna, titolari di una quota di partecipazione stabilita secondo i criteri dell'art. 4 dello Statuto;

5. **di incaricare** il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla trasmissione delle risultanze della ricognizione effettuata in questa sede al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo, ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm e ii.;

6. **di dichiarare,** con separata ed unanime votazione favorevole dei presenti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., stante l'urgenza di assicurare il perfezionamento delle sue finalità.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **ARCA MARIANGELA** in data **16/12/2022** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **ARCA MARIANGELA** in data **16/12/2022** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Il SINDACO DOTT. MURA ALESSANDRO

Il SEGRETARIO COMUNALE DR. CARTA GIANCARLO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1066

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **SEGRETARIO COMUNALE DR. CARTA GIANCARLO** attesta che in data 28/12/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate